

Operatività dell'art. 62, n. 6, c.p. e risarcimento effettuato dall'assicurazione del terzo: tra oggettività della riparazione e volontà dell'imputato. Nota a Cass., Sez. IV Pen., 18 novembre 2025, ud. 16 settembre 2025, n. 37616

Applicability of Article 62(6) of the Italian Criminal Code and Compensation Paid by a Third Party's Insurer: Between the Objective Nature of Reparation and the Defendant's Volition. Commentary on Cass., Sez. IV, 18 November 2025 (hearing of 16 September 2025), No. 37616

di Ivana Gulli

Abstract [ITA]: Il contributo esamina una recente pronuncia della Corte di cassazione che ammette la configurabilità della c.d. “attenuante del risarcimento del danno”, ai sensi dell'art. 62, n. 6 c.p., per l'ipotesi di prestazione eseguita dalla società assicuratrice di un soggetto diverso dall'imputato. Il tema consente di muovere alcune riflessioni sul rapporto tra la natura oggettiva della fattispecie circostanziale, sostenuta dall'orientamento ormai prevalente, e il carattere volontario della condotta riparatoria, evidenziando le principali questioni applicative che l'istituto continua a porre nella prassi giurisprudenziale.

Abstract [ENG]: The article examines a recent judgment of the Italian Court of Cassation which recognises the applicability of the mitigating circumstance of compensation for damage under Article 62(6) of the Italian Criminal Code in cases where the payment is made by the insurance company of a person other than the defendant. This issue provides an opportunity to reflect on the relationship between the objective nature of the mitigating circumstance – now supported by the prevailing interpretation – and the voluntary character of the reparatory conduct, highlighting the main practical difficulties that the institution continues to raise in judicial practice.

Parole chiave: risarcimento del danno – circostanze attenuanti – terzo – assicurazione

Keywords: damage compensation – mitigating circumstances – third party – insurance

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale e la questione al vaglio della Corte. – 2. *Marginalia* sulla natura giuridica dell'attenuante del risarcimento del danno: l'intervento del terzo assicuratore. – 3. La «volontà di far proprio» il risarcimento. – 4. Note conclusive.

1. La vicenda processuale e la questione al vaglio della Corte.

La pronuncia in commento riveste particolare interesse per via della soluzione offerta in ordine alla questione del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. nell'ipotesi di risarcimento del danno ad opera di un soggetto diverso dal reo, segnatamente dell'ente assicuratore. L'opzione ermeneutica adottata dalla Corte, nel senso della configurabilità dell'attenuante anche laddove dagli atti di causa emerga la volontà dell'imputato di «fare proprio» l'intervento del terzo, si inserisce senza soluzione di continuità nel solco della giurisprudenza più recente¹.

La vicenda processuale che fa da sfondo all'affermazione di tale principio è stata investita dal ricorso proposto dalla difesa avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 589 c.p. per avere cagionato, in violazione di

¹ V., ex plurimis, Cass., Sez. III, 18 giugno 2025, n. 32174; Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2023, n. 51603; Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2023, n. 40948.

regole cautelari di condotta, alla guida di un autoarticolato, la morte del conducente di un altro veicolo².

Dopo avere preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso relativo all'erronea applicazione dell'art. 157 c.p. poiché il fatto non risultava ancora prescritto, la Corte ha ritenuto parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si erano dedotti, rispettivamente, un generico vizio di motivazione e il travisamento della prova con riferimento alla ricostruzione nel nesso causale. In ordine a tali profili, infatti, si è richiamato il consolidato orientamento per il quale l'accertamento dell'eziologia di un sinistro stradale integra una *quaestio facti* sottratta al sindacato di legittimità e che il vizio di contraddittorietà processuale, a fronte di una c.d. "doppia conforme", presuppone una macroscopica non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale – censura non ravvisabile nel caso di specie³.

Manifestamente infondata, d'altro canto, è stata ritenuta la doglianza concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., ribadendosi il principio che esse non rappresentano un diritto dell'imputato conseguente alla mera assenza di elementi negativi, richiedendosi, invece, il positivo riscontro di determinati indici fattuali idonei a giustificare la diminuzione della pena⁴.

Sino a qui, *nihil sub sole novi*: la pronuncia si risolve nella puntuale applicazione di massime ormai consolidate al caso concreto.

Come anticipato, il fulcro della decisione in esame risiede, allora, nell'accoglimento della doglianza in punto di esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno – con conseguente annullamento della sentenza impugnata *in parte qua* – nonostante che dal compendio probatorio risultasse l'avvenuta riparazione prima dell'apertura del dibattimento, nel senso pacificamente attribuito alla formula «prima del giudizio» impiegata dal legislatore nell'art. 62, n. 6, c.p.⁵.

Il problema giuridico che viene in evidenza attiene, in ultima analisi, alla natura, soggettiva o oggettiva, da riconoscersi alla richiamata fattispecie circostanziale: si discute, quindi, se il *favor reparandi*, tradizionalmente posto a fondamento dell'attenuazione della risposta sanzionatoria quale fattore premiale, possa ravvisarsi anche quando l'integrale ristoro del pregiudizio subito dalla persona offesa non si realizzi mediante un'azione personale del reo, ma attraverso l'intervento del terzo⁶.

Sul punto, il *decisum* della Corte va oltre la mera affermazione dell'operatività della circostanza nel caso di intervento della compagnia assicuratrice, rilevandone l'applicabilità persino allorquando l'imputato non sia direttamente parte del rapporto contrattuale che costituisce la causa civilistica della prestazione del terzo. Ciò non varrebbe, invero, a elidere il carattere volontaristico del risarcimento, elemento che resta qualificante con riferimento all'ipotesi descritta dalla prima parte dell'art. 62, n.

² Si precisa che, risalendo i fatti al 12 luglio 2012, la contestazione era stata formulata per il reato di cui all'art. 589 c.p., non essendo ancora in vigore l'ipotesi speciale di cui all'art. 589-bis c.p., introdotto dalla l. 23 marzo 2016, n. 41.

³ In ordine a tali profili, la pronuncia in commento evoca, *ex multis*, Cass., Sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 35963; Cass., Sez. IV, 24 ottobre 2017, n. 54996; Cass., Sez. II, 7 maggio 2015, n. 30918; Cass., Sez. VI, 31 marzo 2015, n. 13809.

⁴ Cfr. Cass., Sez. VII, 27 maggio 2016, n. 39396; Cass., Sez. II, 20 gennaio 2016, n. 3896; Cass., Sez. IV, 23 aprile 2013, n. 23679.

⁵ Per comodità di lettura, si riporta qui di seguito il testo della disposizione vigente: «l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati».

⁶ In dottrina il fondamento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. è tradizionalmente ricondotto al *favor reparandi*, espressione della positiva valutazione dell'ordinamento rispetto alla riparazione dell'offesa dopo la commissione del fatto. Vd. M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Milano, 2004, 676; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2020, 421; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 448; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 462. In giurisprudenza, per tutte, Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 5941, "Pagani".

6, secondo dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi.

Richiamando i propri precedenti in materia, la Corte osserva che la prestazione risarcitoria “indiretta” può essere ricondotta alla sfera personale dell’autore del reato «ogni qualvolta questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio», salvo uno specifico onere di allegazione in tal senso⁷. Il principio di diritto così enunciato trova conferma, sul piano sistematico, in un’esegesi della disposizione in chiave eminentemente oggettiva, in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, la quale è intervenuta sul tema con la sentenza n. 138 del 1998, secondo le considerazioni che saranno di seguito meglio approfondite⁸.

La questione, invero, mal si presta a soluzioni semplicistiche e impone una riflessione sul rapporto tra l’effettiva reintegrazione del danno e il dato personalistico che informa il paradigma della riparazione delle conseguenze dell’illecito.

2. *Marginalia* sulla natura giuridica dell’attenuante del risarcimento del danno: l’intervento del terzo assicuratore.

L’iter argomentativo seguito dalla Corte nella sentenza in commento disvela il fondamentale apporto ermeneutico fornito dalla Consulta con la sentenza n. 138 del 1998 ai fini dell’inquadramento dogmatico della circostanza di cui all’art. 62, n. 6, c.p. nel multiforme paradigma del ravvedimento postdelittuoso⁹. Tale pronuncia viene richiamata dai Giudici di legittimità per delineare il perimetro applicativo dell’attenuante del risarcimento del danno, sino a ricomprendervi anche le ipotesi di intervento dell’ente assicurativo che abbia stipulato un contratto con un soggetto terzo, estraneo al processo penale.

L’affermazione di tale principio segna il netto distacco da quell’orientamento tradizionale – condiviso anche da una risalente pronuncia delle Sezioni Unite¹⁰ – che configurava la circostanza *de qua* in termini strettamente soggettivistici, facendone discendere l’inapplicabilità tutte le volte in cui non fosse l’autore, personalmente, a ristorare il danno¹¹. Il fondamento della disposizione, infatti, secondo tale impostazione, sarebbe riferibile alla sfera psichica del reo che, sopportando il sacrificio economico, dimostrerebbe esteriormente il proprio “pentimento” quale indice di una ridotta capacità a delinquere.

A ben vedere, una simile lettura, sebbene maggiormente fedele alla originaria “diffidenza” dei compilatori del codice Rocco verso forme di condotte *lato sensu* riparatorie – emergendo dai lavori preparatori una concezione della prestazione risarcitoria come resipiscenza secondo una logica

⁷ Vd., Cass., Sez. IV, 14 dicembre 2022, n. 12121; Cass., Sez. IV, 28 novembre 2017, n. 6144; Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 39433; Cass., Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 23663; Cass., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 14523.

⁸ Corte cost., 15 aprile 1998, n. 138.

⁹ Si allude a quel complesso di meccanismi normativi che, incidendo sull’*an* o sul *quantum* della sanzione penale, attribuiscono rilevanza favorevole a comportamenti del reo successivi alla commissione del fatto tipico. Sul tema si rinvia a F. BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in AA.VV., *Diritto premiale e sistema penale*, Milano, 1983, 122 ss; G. COCCO, *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di E.M. Ambrosetti, Torino, 2017, 289 ss; G. DE FRANCESCO, *Punibilità*, Torino, 2017, *passim*; M. DONINI, *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, vol. II, a cura di D. Brunelli, Napoli, 2011, 889 ss; S. FIORE, *La condotta susseguente al reato: spunti sistematici e politico-criminali*, in *Arch. Pen.*, 1989, 1, 97 ss; M. MADDALENA, voce *Ravvedimento operoso*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, 750 ss; C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002, *passim*; G. TOSCANO, *Post crimen patratum. Contributo ad uno studio sistematico sulle ipotesi di ravvedimento postdelittuoso*, Torino, 2022, *passim*.

¹⁰ Cass., Sez. Un., 17 aprile 1989, n. 5909, “Presicci”.

¹¹ Su tale linea, *ex multis*, Cass., Sez. V, 28 maggio 2015, n. 44562; Cass., Sez. II, 29 novembre 2011, n. 46588; Cass., Sez. VI, 9 novembre 2005, n. 46329; Cass., Sez. IV, 3 giugno 2004; Cass., Sez. II, 23 novembre 1993, n. 2282. Si segnala, tuttavia, la presenza di pronunce che condividono questo orientamento anche in tempi più recenti, v. Cass., Sez. IV, 7 settembre 2023, n. 38470; Cass., Sez. III, 7 giugno 2019, n. 25326. In dottrina, tra gli altri, vd. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, op. cit.; M. ROMANO, *Commentario sistematico*, op. cit.

soggettivistico-personologica¹² – contrasta, però, con l’art. 3 della Costituzione proprio nel confronto con l’«insostituibile funzione riequilibratrice» che svolge l’istituto dell’assicurazione obbligatoria ex l. 24 dicembre 1969, n. 990¹³.

Se l’assicurazione obbligatoria rappresenta, in chiave solidaristica, uno degli strumenti attraverso cui si contribuisce alla «creazione di un contesto di generale sicurezza patrimoniale», mediante la ripartizione del rischio connesso alla circolazione stradale, si appalesa allora l’irragionevolezza di un’interpretazione restrittiva dell’art. 62, n. 6, c.p. che imponga all’imputato l’onere di provvedere personalmente al ristoro dei danni. In tal modo, si finirebbe per negare «l’anzidetta funzione dell’assicurazione obbligatoria proprio nei frangenti nei quali se ne rende più manifesta l’essenzialità: danni alle persone e conseguenti obblighi risarcitori eccedenti le normali condizioni patrimoniali dei proprietari di veicoli»¹⁴.

Ciò, del resto, determinerebbe l’esito paradossale di accordare un trattamento più favorevole ai soggetti non assicurati rispetto a coloro che abbiano stipulato un contratto di assicurazione in ossequio agli obblighi di legge, con evidente violazione del principio di uguaglianza. Si impone, pertanto, il superamento dell’originaria impostazione soggettivistica a favore del riconoscimento del carattere oggettivo della circostanza, quantomeno con riferimento al profilo contenutistico, tale per cui ciò che conta è che si sia verificato un integrale ristoro delle ragioni patrimoniali della persona offesa, a prescindere dalle concrete modalità in cui ciò avviene. Di tipo soggettivo, invece, sarebbero gli effetti, ai sensi dell’art. 70 c.p., determinati dalla concessione dell’attenuante¹⁵.

Nel richiamare tali assunti, la Corte di cassazione, coerentemente, omette qualsiasi riferimento al ravvedimento in senso morale del reo quale ipotetico elemento strutturale della norma, rimarcando unicamente la necessità della sussistenza di una volontaria adesione all’iniziativa risarcitoria del terzo. La stessa Corte costituzionale, infatti, evidenziando l’assenza di indici testuali nella formulazione legislativa (a scapito dei lavori preparatori) idonei a conferire rilievo agli stati psicologici o all’atteggiamento interiore del soggetto, aveva ammonito circa il rischio di attribuire all’istituto del risarcimento del danno – di matrice essenzialmente civilistica – finalità proprie della pena criminale, quale è quella rieducativa, cui ricollegarsi valutazioni in ordine a una supposta diminuita capacità a delinquere.

L’inquadramento dell’indennizzo in una dimensione satisfattivo-compensativa dell’offesa rafforza, quindi, l’idea della natura oggettiva della circostanza, individuandosi il fondamento della mitigazione della sanzione nella valutazione, *ex post*, in termini meno gravi della «vulnerazione dell’ordine giuridico provocata dal reato»¹⁶. Il piano oggettivo dell’avvenuta reintegrazione del danno conseguente alla violazione del precetto, in definitiva, prevale su un’esegesi della disposizione incentrata in via esclusiva su una valutazione etico-soggettiva della condotta successiva al fatto.

Tali considerazioni consentono di ricondurre a sistema il *reasoning* della suprema Corte, nella misura in cui l’intervento assicurativo viene ritenuto perfettamente compatibile con la configurabilità della diminuzione prevista dall’art. 62, n. 6, c.p., anche in assenza di un esborso immediato e diretto da parte dell’imputato, purché il danno risulti integralmente ristorato e quest’ultimo dimostri processualmente che, avendo avuto conoscenza dell’adempimento del terzo, vi abbia prestato volontaria adesione.

Beninteso, ciò non vale a smentire il retroterra, essenzialmente retributivo, della disposizione in esame, la quale continua a presupporre una concezione della pena quale *malum pro malo* in virtù della quale l’ordinamento non rinuncia all’esercizio del magistero punitivo neppure nel caso di integrale risarcimento del danno, relegando il carattere premiale dell’istituto alla sola modulazione

¹² Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, Roma, 1929, 118.

¹³ Corte Cost. n. 138/1998 cit.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ La questione riguarda in via preminente il profilo relativo alla comunicabilità della circostanza del risarcimento del danno ai concorrenti del reato. Vd. Cass. n. 5941/2009 cit.

¹⁶ *Ibid.*

complessiva del trattamento sanzionatorio. Così, rispetto a logiche utilitaristiche o considerazioni preventive – proprie delle ricostruzioni “canoniche” degli istituti premiali¹⁷ – prevale, in ultima istanza, la centralità del disvalore d’azione¹⁸. Ne deriva la riconducibilità dell’art. 62, n. 6, c.p. alle c.d. “ipotesi di ravvedimento con rilevanza circostanziale”, laddove la meritevolezza di pena conseguente alla commissione del fatto tipico non viene meno *tout court* per effetto della condotta riparatoria neanche quando l’intero nucleo offensivo della fattispecie incriminatrice risieda nel pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima¹⁹.

3. La «volontà di far proprio» il risarcimento.

A prescindere dalle complesse questioni ermeneutiche che solleva l’analisi dell’art. 62, n. 6, c.p., una volta chiarita, perlomeno, la natura eminentemente oggettiva della disposizione, rimane parzialmente indeterminata – anche nella pronuncia della Corte di cassazione qui esaminata – la definizione del profilo “volontaristico” della condotta post-delittuosa dell’agente. Il problema non è meramente teorico, imponendosi il rispetto dell’istanza di tassatività che connota il diritto penale, a fronte di un assetto giurisprudenziale che continua a restituire un margine non trascurabile di incertezza quanto alle molteplici forme attraverso cui può realizzarsi, in concreto, l’intervento risarcitorio del terzo. Se, per un verso, la norma si appaga dell’integrale ristoro del pregiudizio sofferto dalla persona offesa, per altro, continua a postulare che tale riparazione sia manifestazione della *volontà* dell’autore del reato.

Emerge, dunque, l’inevitabile ambivalenza della struttura dell’art. 62, n. 6, c.p., rispetto a una condotta dai contenuti oggettivi, in ossequio all’insegnamento della Corte costituzionale, che nondimeno non può del tutto prescindere da un contributo personalistico del reo al fine di fondare la mitigazione della sanzione. Nella sentenza in commento, tale apporto viene individuato, come accennato, nella conoscenza dell’altrui azione risarcitoria e nella dimostrazione, mediante qualsiasi comportamento processuale o extraprocessuale, della «volontà di farlo proprio».

È precisamente su questo versante che si colgono le perduranti difficoltà applicative della fattispecie in quanto una formula così lata non chiarisce quale sia il reale grado di partecipazione psichica richiesto affinché il comportamento altrui possa ritenersi riferibile alla sfera di autodeterminazione del soggetto. L’unica indicazione che può ricavarsi in tal senso è quella della sussistenza, in capo all’imputato, di «uno specifico onere di allegazione dell’atto processuale o extraprocessuale da cui inferire la conoscenza dell’intervento riparatorio altrui e la manifestazione personale dell’intento volontario o spontaneo di procedere al risarcimento ovvero di prestare adesione all’intervento riparatorio del terzo sulla base di garanzia contrattuale assicurativa».

In ordine a tali profili, i Giudici di legittimità richiamano, inoltre, alcuni precedenti in materia, ove sono stati ritenuti insufficienti a integrare il requisito volontaristico, ad esempio, gli atti compiuti dall’avvocato per sollecitare l’intervento dell’ente assicuratore²⁰. Al contrario, è stata riconosciuta l’attenuante nell’ipotesi in cui l’autore del reato, prima del giudizio, abbia rimborsato il fideiussore che aveva provveduto all’integrale riparazione del danno²¹, ovvero nel caso di risarcimento effettuato dal datore di lavoro nell’interesse del dipendente²². In simili contesti, l’adesione soggettiva varrebbe a rendere personale l’azione posta in essere da altri, secondo una formula piuttosto elastica che oscilla

¹⁷ Non essendo questa la sede per l’opportuno approfondimento che la materia richiede, basti il richiamo alla nota teoria del “*Goldene Brücke*”, elaborata da Liszt in relazione all’istituto della desistenza nel tentativo, cfr. F. VON LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Berlin-Leipzig, 1921.

¹⁸ Cfr. G. TOSCANO, *Post crimen patratum*, op. cit., 39, 120.

¹⁹ *Ibid.*; M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2013, 3, 1162 ss, spec. 1171.

²⁰ Cass., Sez. IV, 28 novembre 2017, n. 6144.

²¹ Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 39433.

²² Cass., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 14523. In senso contrario, cfr. Cass., Sez. VI, 09 novembre 2005, n. 46329.

tra l'effettiva partecipazione volitiva e la mera compatibilità del comportamento con gli interessi dell'autore.

Non a caso, in ciò, la pronuncia in commento non riflette un orientamento unitario. Basti pensare che, in tempi recenti, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 62, n. 6, c.p. in presenza di un intervento risarcitorio proveniente dall'INAIL²³, pur a fronte di un meccanismo che funzionalmente appare non dissimile da quello assicurativo. Il punto, allora, non è tanto se il pagamento non proviene direttamente dall'imputato – evenienza ormai ammessa in linea di principio – quanto piuttosto quali criteri consentano di affermare che quell'adempimento sia stato effettivamente assunto come proprio da quest'ultimo.

Su un piano più generale, paiono opportune alcune brevi considerazioni sul concetto di volontarietà rilevante ai fini della fattispecie circostanziale in esame. L'art. 62, n. 6., prima parte, c.p., nel tipizzare l'attenuante del risarcimento del danno, delinea un coefficiente soggettivo distinto da quello richiesto dalla seconda parte della medesima disposizione, relativa all'elisione o all'attenuazione delle conseguenze dannose del reato. Le due ipotesi attenuanti – accomunate da una condotta *ex post* – operano infatti su piani differenti: la prima si correla al danno in senso civilistico, vale a dire la lesione patrimoniale o non patrimoniale economicamente apprezzabile; la seconda riguarda invece il danno c.d. "criminale", ossia le conseguenze connesse alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Solo con riferimento a quest'ultima ipotesi il legislatore ha espressamente previsto che l'agente debba essersi adoperato «spontaneamente ed efficacemente». L'impiego di tale locuzione segnala l'intensificazione del requisito soggettivo, evidentemente postulando la *spontaneità* un *quid pluris* rispetto alla semplice volontarietà che si pone, come coefficiente psichico minimo perché la circostanza possa dirsi riferibile all'autore.

L'interpretazione del requisito volontaristico, del resto, non può che rivestire un carattere necessariamente laico. Sarebbero, infatti, incompatibili con l'assetto costituzionale – profondamente pluralista – letture che assumessero una volontà eticamente qualificata; essa va, allora, intesa, più sobriamente, come assenza di fattori esterni idonei a coartare il processo decisionale²⁴. Tuttavia, proprio tale accezione "minimalista" della volontà risolve solo in parte il nodo interpretativo, poiché si fatica ancora a ricondurre a unità l'applicazione à dell'art 62, n. 6, c.p. per le ipotesi in cui il terzo possa essere considerato *longa manus* dell'autore. Nella valutazione caso per caso che fisiologicamente investe il giudice penale dinanzi alle pressoché infinite declinazioni del fatto concreto, appare ad ogni modo positivo il rifiuto – espresso dal dictum della Corte – di soluzioni aprioristiche che rischiano di attribuire rilievo *in malam partem* a fattori meramente contingenti, quali la titolarità formale del rapporto assicurativo.

4. Note conclusive.

In chiusura, dalla decisione emerge un principio destinato ad assumere rilievo non marginale nella prassi applicativa dell'art. 62, n. 6, c.p.: «è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p. anche laddove il risarcimento sia eseguito dalla compagnia assicuratrice, dovendosi ritenere esso effettuato personalmente dall'imputato (anche qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare del contratto assicurativo) ogni qualvolta questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio. La circostanza attenuante *de qua*, infatti, riveste carattere oggettivo, con la conseguente operatività della stessa in via assoluta laddove si accerti la sussistenza del predetto profilo "volontaristico" dell'imputato, e, quindi, anche nelle ipotesi in cui il risarcimento eseguito dal terzo assicuratore riguardi danni da circolazione stradale cagionati da un soggetto estraneo al rapporto assicurativo (come nel caso di specie), postosi alla guida del veicolo, ad esempio

²³ Cass. Sez. IV, 7 settembre 2023, n. 38470.

²⁴ Su tale distinzione, v., per tutti, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Limiti e natura dell'azione post-delittuosa*, in *Giust. pen.*, 1955, I, 1, 201.

quale dipendente, nell'interesse del proprietario del mezzo, effettivo titolare del contratto di assicurazione».

Un simile approdo interpretativo, tuttavia, non esaurisce le tensioni applicative che ancora attraversano l'istituto. La soluzione accolta dal Collegio ripropone, in filigrana, la tensione tra la dimensione oggettiva della riparazione dell'offesa e il coefficiente personalistico dell'azione postdelittuosa. Sul punto, viene in rilievo anzitutto un'esigenza di semplificazione razionale dell'oggetto dell'accertamento demandato al giudice penale, evitando derive psicologizzanti. Ogniquale volta l'operatività della circostanza venga subordinata al giudizio di stati psichici come l'intimo ravvedimento, o addirittura l'emenda morale, non solo si ricade nel pernicioso terreno di attribuire al magistero punitivo una funzione eticizzante che si allontana dal paradigma del diritto penale del fatto, ma si rischia, altresì, di affidare la decisione a un'indagine introspettiva intrinsecamente incerta e poco verificabile.

Desumere uno *status* interiore da un comportamento esterno si avvicina a una vera *probatio diabolica*, implicando valutazioni facilmente arbitrarie: non necessariamente l'esecuzione della prestazione risarcitoria è indizio di una reale assunzione di responsabilità, né è possibile distinguere quando ciò avvenga in conseguenza di una reale volontà riparatoria ovvero consegua a un mero calcolo utilitaristico. Appare preferibile, pertanto, ancorare l'applicazione dell'istituto a parametri oggettivi e normativamente apprezzabili²⁵.

Proprio in questa prospettiva il *decisum* della Corte persuade. L'asse del ragionamento viene, infatti, correttamente spostato su ciò che rileva sul piano normativo, ossia l'effettiva reintegrazione del danno e la sua riferibilità al reo almeno in termini di consapevole adesione. Ne deriva una ricostruzione della norma più convincente sul piano delle garanzie che evita irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe.

Resta, nondimeno, aperto il problema del contenuto da attribuire a tale adesione: il superamento di un soggettivismo esasperato non pare infatti potersi compiere mediante il solo richiamo alla formula della «volontà di far proprio» il risarcimento, la cui elasticità si presta ancora oggi a sostenere soluzioni applicative di segno opposto.

²⁵ Cfr., *ex multis*, G. FIANDACA, *Punizione, rieducazione, riparazione*, in A. MENGHINI, E. MATTEVI (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno (Trento, 20-21 settembre 2024)*, Trento, 2025, 247.